

PROCURA GENERALE DI MESSINA	
5883	13/11/2020
Requisito	Settore



PROCURA GENERALE

CORTE d'APPELLO

MESSINA

Il Presidente della Corte e il Procuratore Generale ;

- visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24.4. 2020, n. 27;
- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020,
- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;

visto il D. L. 28 ottobre 2020, n. 137 che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

viste le precedenti linee guida emanate(da ultimo quelle del 30.10.2020) e richiamato il loro contenuto;

viste le linee guida del CSM (delibera del 4.11.2020) e il D.L. 9.11.2020 n. 149;

sentiti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e i rappresentanti della Camere Penali e Civili;

OSSERVANO

In forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021 e la situazione epidemiologica è in costante evoluzione, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

- evidenziato che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia sono sorretti dall'esigenza, da un lato, di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, di assicurare la continuità del servizio giustizia.

Già con nota del 30.10.2020 è stata richiamata la attenzione su alcune norme di cautela e di igiene e profilassi di cui già con i decreti n.68 e n.69 si è raccomandata la osservanza, *"...per conciliare la risposta all'emergenza sanitaria con la necessità di assicurare il servizio della giustizia .."*.

Sul fronte della sanificazione degli ambienti, sulle regole di igiene, sull'approvvigionamento di materiale sanitario e dei presidi di prevenzione individuali gli interventi effettuati d'intesa con la Dirigenza Amministrativa state riassunte tutte le attività svolte :

a) si è provveduto, sentiti il RSPP e il Medico competente, sin dall'insorgenza della emergenza sanitaria, alla capillare diffusione, delle norme di igiene, incentivando la pulizia straordinaria e chiedendo più volte la sanificazione sia preventiva che ogni qual volta vi è stato un contatto con soggetto accertato positivo al COVID; ulteriore intervento preventivo è in programma nel mese di novembre, grazie all'apporto dell'Esercito da parte della Brigata Meccanizzata AOSTA;

b) è stato più volte ordinato con diverse forniture e anche di recente distribuito materiale igienico sanitario costituito da liquido igienizzante, dai relativi *dispencer dei* dispositivi di prevenzione individuali (mascherine *chirurgiche e lavabili* e quindi suscettibili di uso reiterato), che dovranno essere correttamente indossati dal personale amministrativo e di magistratura, nonché dall'utenza qualificata e non.

c) sono state in parte acquisite (e per altre è in corso la loro acquisizione) le barriere parafiato in plexiglass, per ulteriore protezione, nonché sono stati distribuiti nelle aule gli involucri protettivi dei microfoni degli impianti di registrazione.

Inoltre si è data ampia diffusione al documento tecnico dell'INAIL sulle strategie di prevenzione del contagio e sull' aggiornamento ed integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto da parte del RSPP.

Su iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è stato nel mese di maggio previsto tramite l'ASP, un programma di monitoraggio COVID-19, su base volontaria e gratuita, tra tutto il personale di magistratura ed amministrativo, mediante effettuazione di *c.d. test sierologico rapido*. Proprio in questi giorni è in corso di effettuazione, sempre tramite ASP, un ulteriore piano di test COVID, a mezzo dei *c.d. tamponi* nonché un piano di ordinaria vaccinazione antiinfluenzale per il personale di cui sopra.

Sono stati diramati da questi Generali Uffici e dalla Dirigenza Amministrativa, per la puntuale applicazione e ulteriore diffusione, gli atti normativi, le linee guida e le circolari adottate dalle varie Autorità nonché impartite le opportune direttive in merito.

La previsione, nelle linee guida emanate in precedenza ed espressamente all'art. 23, comma 3 DL 28.10.2020 n.137, che tutte le udienze, civili e penali, se pubbliche e tenute in presenza (ovviamente il problema non si pone per quelle tenute da remoto o a trattazione scritta), siano celebrate a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, c.p.p., e dell'articolo 128 del codice di procedura civile, unitamente alla istituzione delle fasce orarie e alla rigorosa osservanza delle prescrizioni igieniche sopra richiamate e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (comprese le barriere parafiato), rappresentano misure sia di carattere logistico organizzativo che specificatamente igienico sanitario che - tenuto conto delle dimensione delle Aule a e B e dell'Aula Magna, site al primo piano di Palazzo Piacentini (destinate alle udienze civili e penali) e dell'aula di udienze delle Sezione Lavoro della Corte e, in generale, dell'ampiezza delle parti comuni (corridoi e androni del palazzo) - appare idonea a mantenere il distanziamento personale.

Inoltre è stata prevista - e si riconferma in questa sede - la doverosità, a prescindere dalla circostanza che si possa o meno rispettare la distanza interpersonale di un metro, di

portare dispositivi di protezione personale (mascherine) (*“ le protezioni delle vie respiratorie in tutti i luoghi confinati aperti al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza ”*).

Nella direzione del perseguimento della primaria esigenza di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, ulteriore indicazione veniva contenuta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020 (*“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”*) che ha, in particolare al punto 3, incentivato il ricorso al lavoro agile (n.185/20, 255/2020, n.3212 /2020 prot.) e da ultimo nell'Accordo del 14.10.2020 e nella Circolare Ministeriale del 23.10.2020, che ne hanno precisato le modalità di accesso e la modulazione in funzione delle esigenze di funzionalità degli uffici.

Infine, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e le Camere Penali e Civile sono stati a suo tempo elaborati nella prima fase della emergenza dei protocolli distrettuali, con scadenza al 31.7.2020, sia per le udienze penali, nei casi in cui è possibile la celebrazione da remoto, che per le udienze civili a trattazione scritta, dei quali si proporrà la proroga, fino alla fine della fase emergenziale (sulla base dei protocolli *“cornice”* elaborati dal Consiglio Superiore a livello nazionale).

A fronte dei provvedimenti già adottati nelle precedenti fasi della emergenza sanitaria e alla luce delle recenti Linee Guida adottate dal CSM con delibera del 4.11.2020, non rimane che confermare, ancora una volta, la scrupolosa osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, più volte richiamate, quali, oltre all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali, quello di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020), nonché il divieto di assembramento nei luoghi aperti al pubblico (art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74).

Con separato provvedimento in data 9.11.2020, si è provveduto a fissare limitazioni soggettive all'accesso del pubblico e degli utenti agli uffici giudiziari.

Si raccomanda ai magistrati:

1) di trattare i procedimenti a porte chiuse e in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, tenuto conto delle concrete caratteristiche dell'edilizia giudiziaria nei vari uffici nei quali devono essere celebrate le udienze per le quali allo stato il legislatore non ha previsto lo svolgimento mediante collegamento da remoto;

2) per quanto concerne i giudizi penali, quanto disposto dell'art.23 D.L. 9.11.2020 n. 149, secondo cui, fino alla scadenza del periodo di emergenza (31.1.2021), *“.... fuori dai casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro sentenze di primo grado, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.... ”*; in relazione ai giudizi civili, di valutare l'opportunità di disporre, nei casi previsti dalla legge e salvo, ove previsto, il diniego opposto dal difensore, lo svolgimento dell'udienza civile mediante collegamenti da remoto e la sostituzione - con congruo anticipo anche nella

comunicazione alle parti - dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta, sulla base dei protocolli già adottati) ;

3) di valutare l'opportunità di adottare, ove necessario, ma con congruo avviso ai difensori, gli opportuni scaglionamenti delle udienze - prima di disporre la trattazione scritta - in tutti i giorni della settimana non festivi ed in orari anche pomeridiani;

4) nel settore civile, di incentivare, laddove non sia già obbligatorio per legge, il deposito in via telematica da parte degli avvocati delle istanze che le parti intendano formulare ed, altresì, la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati;

5) quanto al settore penale, di monitorare l'attuazione della previsione legale obbligatoria del deposito telematico a cura delle parti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, 2 e 3, d.l. 137/2020;

6) nel settore civile, nel caso in cui si renda eventualmente necessario procedere al rinvio di procedimenti, di disporre il rinvio con provvedimenti telematici e non cartacei e, nel settore penale, di ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza;

7) al fine di garantire l'obbligo di distanziamento ed il divieto di assembramento, ove le udienze non possano essere celebrate da remoto, di scaglionare la loro fissazione per giorni ed orari prestabiliti, sì da limitare l'accesso ed il contatto tra gli utenti; egualmente, appare opportuno adottare un'organizzazione delle udienze che limiti - anche in relazione al singolo procedimento - la contestuale convocazione e presenza di più soggetti (ad esempio parecchi testi, con conseguenti ritardi, nel caso in cui la prova non sia contenuta entro il limite di tempo prefissato, generando attese di parti, testimoni e procuratori che, inevitabilmente finiscono col creare assembramento).


Sarà cura della Presidenza della Corte e del Procuratore Generale di assicurare la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze comunque denominati, provvedendo a comunicare - in tempi rapidi, una volta superate le problematiche di carattere tecnico - al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per la successiva diffusione tra gli iscritti, gli indirizzi di posta elettronica certificata degli Uffici e predisponendo appositi moduli organizzativi per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 24, commi 4 e 5 d.l. 137/2020.

Si comunichi ai Presidenti di Sezione e a tutti i Magistrati della Corte e della Procura Generale e alla Dirigenza Amministrativa dei due Uffici.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Consiglio Giudiziario.

Messina 12.11.2020.

Il Procuratore Generale
(*Vincenzo Barbaro*)



Il Presidente della Corte
(*Michele Galuzzo*)

